

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2021, n. 520

DGR n. 1648/2020. Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria rilasciati ai sensi del D.M. 11/12/2009 sino al 30/04/2021.

L'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile di P.O. "Mobilità Sanitaria Infraregionale, Interregionale ed Internazionale" così come confermata dalla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Puglia"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante *"Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"* e i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19."*

Premesso che:

- l'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni disciplina le condizioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- l'art. 79 comma 1-sexies, lettere a) e b) del D.L.112/2008, convertito, con modificazioni dalla L. n. 133/2008, e successive modifiche ed integrazioni ha previsto il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- Il comma 5-bis dell'art. 50 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'art.1 comma 810 della L.n. 296/2006 prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN;
- Il DPCM del 26/03/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, disciplina le modalità tecniche per il suddetto collegamento dei medici prescrittori del SSN;
- Il D.M. 2/11/2011 disciplina la ricetta dematerializzata per la prescrizione di visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci;
- in attuazione del già citato art. 79 del D.L. 112/2008 è stato emanato il D.M. 11/12/20 che prevede il seguente processo per il controllo delle esenzioni da reddito per le prestazioni specialistiche:
 - il Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni reddituali disponibili, associa ad ogni

singolo assistito, qualora vi siano le condizioni, il codice esenzione per reddito, così come definito dal D.M. 17/03/2008 (codici E01, E02, E03, E04);

- il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente entro il 31 marzo alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori collegati in rete i codici esenzione riferiti agli assistiti che ne abbiano diritto;
- all'atto della prescrizione il medico su specifica richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile dal sistema TS (anche per il tramite dei sistemi regionali) e lo riporta sulla ricetta;
- l'assistito qualora ritenga che le informazioni presenti nei suddetti archivi non siano aggiornate o corrette ed intenda avvalersi, comunque, del diritto all'esenzione è tenuto a recarsi alla propria ASL di competenza dove, previa autocertificazione, può richiedere per sé e per i propri familiari a carico il codice provvisorio di esenzione per reddito valido per l'anno in corso; in alternativa l'assistito può utilizzare il servizio on-line di "*Autocertificazione esenzioni per reddito*" messo a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria e esposto sul Portale della Salute della Regione Puglia al link <https://www.sanita.puglia.it/esenzionereddito>;
- ai sensi dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 1 del suddetto D.M. 11/12/2009 il Sistema Tessera Sanitaria rende periodicamente disponibili alle Aziende Sanitarie Locali gli esiti dei controlli automatizzati sulle autocertificazioni rese;
- sulla base dei suddetti controlli la ASL competente deve comunicare all'assistito l'elenco delle prestazioni fruitive indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio Sanitario Nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda Sanitaria Locale la documentazione comprovante quanto dichiarato;
- con DGR n. 2790/2011 è stato stabilito che a decorrere dal 01 aprile 2011 si attuano in Puglia le disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 relativamente alle condizioni di esenzione previste dall'art. 8 comma 16 della l.n. 537/1993 e successive modifiche per le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- con DGR n. 1391/2011 sono stati stabiliti i nuovi limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale per l'assistenza farmaceutica, prevedendo altresì che per avvalersi del diritto di esenzione nei suddetti casi si applicano le disposizioni del D.M. 11/12/2009 e della DGR n. 2790/2010;
- le condizioni per le quali si ha diritto all'esenzione ticket sono le seguenti:
 - Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E01);
 - Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E02);
 - Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);
 - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E04);
 - Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);
 - Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95);
 - Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).

- i codici E03 e E04 valgono per l'esenzione per viste ed esami specialistici e per l'acquisto di farmaci;
- i codici E01 e E02 valgono per l'esenzione per visite ed esami specialistici;
- i codici E94, E95 e E96 valgono per l'esenzione totale o parziale per l'acquisto di farmaci.

Preso atto che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1648 del 8 ottobre 2020, per le motivazioni richiamate nella premessa dello stesso atto, si è provveduto a:
 - stabilire che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e già validi fino 30/09/2020 (così come indicato dalla DGR 332 del 19 marzo 2020), conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 31/03/2021 al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 11/12/2009, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - stabilire che, in caso di verifica negativa all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del D.M. 11/12/2009 da parte del sistema Tessera Sanitaria in relazione al periodo di imposta a cui si riferisce l'autocertificazione, la validità dei certificati di esenzione sarà tempestivamente sospesa;
 - dare atto che l'assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
 - di dare atto che è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestato di esenzione a seguito di autocertificazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale, la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste;

Considerato che:

- da quanto comunicato dalle Aziende Sanitarie Locali è prevedibile che un numero rilevante di assistiti si presenti presso gli sportelli dei Distretti sociosanitari per il rinnovo delle esenzioni in scadenza;
- nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone;
- il numero di assistiti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e/o di tessera sanitaria con funzioni di CNS attive è ancora limitato, per cui solo una percentuale ridotta di autocertificazioni sono rese mediante accesso ai servizi digitali online resi disponibili dalla Regione Puglia per il tramite del sistema Tessera Sanitaria, senza necessità di presentarsi agli sportelli delle ASL;
- l'assistito è responsabile di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
- in ogni caso è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale, anche tramite la modalità telematica "Autocertificazione esenzioni per reddito", la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste;
- altre Regioni hanno disposto l'estensione della durata della validità dei codici di esenzione da reddito e che ad oggi non risultano adottate disposizioni in tal senso a livello nazionale.

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione non rientra nelle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 9 delle linee guida approvate con DGR n. 2100/2019 trattandosi di atto di approvazione di definizione della modalità di esercizio del diritto all'esenzione al pagamento del ticket senza impatto di spesa a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- stabilire che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino al 31/03/2021, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 30/04/2021 al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 2/11/2011, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- stabilire che, in caso di verifica negativa all'esito dei controlli effettuati ex art. 1 del D.M. 2/11/2011 da parte del sistema Tessera Sanitaria in relazione al periodo di imposta a cui si riferisce l'autocertificazione, la validità dei certificati di esenzione sarà tempestivamente sospesa;
- dare atto che l'assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto ed è suscettibile dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
- dare atto che è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestato di esenzione a seguito di autocertificazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di **disporre** che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 31/03/2021, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 30/04/2021 al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 2/11/2011, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. di **disporre** che la validità dei certificati di esenzione per reddito rilasciati a seguito di autocertificazione si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla proroga dello stato di emergenza disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dando mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di recepire le date di scadenza con provvedimento dirigenziale;
3. di **disporre** che, in caso di verifica negativa all'esito dei controlli effettuati ex art. 1 del D.M. 2/11/2011 da parte del sistema Tessera Sanitaria in relazione al periodo di imposta a cui si riferisce l'autocertificazione, la validità dei certificati di esenzione sarà tempestivamente sospesa;

4. di **dare atto** che l'assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto ed è suscettibile dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
5. di **dare atto** che è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestato di esenzione a seguito di autocertificazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
6. di **demandare** al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie gli adempimenti rinvenienti dal presente provvedimento, ivi inclusi la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, alla Ragioneria Generale dello Stato nonché l'adeguamento dei sistemi informativi sanitari regionali;
7. di **demandare** alla Struttura speciale di Comunicazione Istituzionale le opportune attività di comunicazione e diffusione di quanto previsto dal presente provvedimento;
8. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

La Responsabile P.O.
Antonietta Santoro

La Dirigente del Servizio "Sistemi
Informativi e Tecnologie"
Concetta Ladalaro

Il Dirigente della Sezione "Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie"
Benedetto Giovanni Pacifico

Il Direttore, ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore di Dipartimento "Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti"
Vito MONTANARO

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'assessore alla Sanità e al Benessere
Animale
Pietro Luigi LOPALCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di **disporre** che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 31/03/2021, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 30/04/2021 al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 2/11/2011, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. di **disporre** che la validità dei certificati di esenzione per reddito rilasciati a seguito di autocertificazione si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla proroga dello stato di emergenza disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dando mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di recepire le date di scadenza con provvedimento dirigenziale;
3. di **disporre** che, in caso di verifica negativa all'esito dei controlli effettuati ex art. 1 del D.M. 2/11/2011 da parte del sistema Tessera Sanitaria in relazione al periodo di imposta a cui si riferisce l'autocertificazione, la validità dei certificati di esenzione sarà tempestivamente sospesa;
4. di **dare atto** che l'assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto ed è suscettibile dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
5. di **dare atto** che è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestato di esenzione a seguito di autocertificazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste;
6. di **demandare** al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie gli adempimenti rinvenienti dal presente provvedimento, ivi inclusi la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, alla Ragioneria Generale dello Stato nonché l'adeguamento dei sistemi informativi sanitari regionali;
7. di **demandare** alla Struttura speciale di Comunicazione Istituzionale le opportune attività di comunicazione e diffusione di quanto previsto dal presente provvedimento;
8. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE